



REGOLAMENTO PER LA CREMAZIONE, L'ASSEGNAZIONE DEI LOCULI, DELLE CELLETTE PORTA URNE CINERARIE E DEGLI OSSARI

Deliberato dall'Assemblea dei Soci del 30 aprile 2017
(con le modifiche apportate nell'Assemblea dei Soci del 1/08/2020)

Art. 1 - Premessa

Il presente Regolamento fa riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Sociale, con particolare richiamo all'art. 2 comma 4, ai sensi del quale: "*Le attività previste dalla lettera c) comprendono anche i servizi assistenziali necessari per consentire ai Soci una decorosa sepoltura mediante, ove possibile, la concessione in uso dei loculi cimiteriali di proprietà¹ della società o ricevuti in concessione dalle autorità competenti*".

Gli articoli che seguono regolamentano la cremazione, le attività di gestione e di custodia della Cappella Gentilizia della S.O.M.S. e dei locali annessi, il diritto dei Soci all'assegnazione dei loculi, delle cellette porta urne cinerarie, degli ossari.

Art. 2 – Attività di controllo e autorizzazioni

Le attività di gestione e di custodia della Cappella nonché le autorizzazioni alle sepolture e/o alle estumulazioni e ad ogni altra operazione all'interno della stessa sono controllate e decise dalla Società nella persona che ne ha la rappresentanza.

Le operazioni di sepoltura così come quelle di estumulazione devono avvenire previa autorizzazione del Sindaco.

Spetta al legale rappresentante del Sodalizio stipulare e rinnovare gli atti di concessione con l'Amministrazione comunale.

Art. 3 – Attività di vigilanza, manutenzione e custodia

Il Sodalizio cura che all'interno della Cappella Sociale siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose. La Società non assume alcuna responsabilità per gli atti commessi e per i danni causati nella Cappella Sociale da persone che non siano da essa dipendenti e/o dal pubblico.

Chiunque causi danni a persone e/o a cose, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice civile e, ove previsto, anche penalmente.

Le funzioni di vigilanza, manutenzione, custodia ed ogni altro adempimento di competenza del Sodalizio, sono espletate dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, per mezzo dei propri uffici e servizi, compatibilmente alla natura delle stesse.

In materia di assegnazione dei loculi, delle cellette porta urne cinerarie e degli ossari, il nullaosta verrà rilasciato dalla Segreteria dalla SOMS su carta intestata e successivamente ratificata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.

Tutti gli adempimenti amministrativi spettano all'Ufficio di segreteria.

¹ Il termine "proprietà" deve intendersi quale *titolarità di concessione* rilasciata alla Società dal Comune.

Art 4 – Comportamenti vietati nella Cappella Sociale

Nella Cappella Sociale è vietato qualsiasi atto o comportamento irriverente o incompatibile con la natura del luogo ed in specie: a) fumare; b) cantare, parlare ad alta voce o comunque usare toni chiassosi; c) introdurre oggetti irriverenti; d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi; e) lasciare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori; f) rimuovere e portare via dalla Cappella qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione; g) scrivere sulle lapidi e sui muri o comunque danneggiare in qualsiasi altro modo gli stessi; h) eseguire iscrizioni e lavori di altro genere sulle tombe altrui, senza autorizzazione; i) lasciare sui pavimenti piante, vasi, fiori o quant'altro sia di intralcio alle operazioni di pulizia.; l) utilizzare dispositivi a fiamma libera.

Il personale addetto alla vigilanza cimiteriale dovrà allontanare e, quando ne fosse il caso, segnalare agli agenti della forza pubblica, le persone che trasgrediscono i divieti di cui innanzi nonché le persone che, in vario modo, offendano il culto dei morti.

A cura del personale dipendente del Sodalizio, o di loro delegati, verranno rimossi vasi, piante, fiori, lumini, ecc. lasciati sul pavimento o che debordino le lapidi o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura. Verranno altresì rimossi tutti quegli oggetti e materiali che, in qualunque forma, danneggino l'estetica della Cappella o che col tempo siano divenuti indecorosi o che abusivamente siano stati introdotti nella Cappella.

I provvedimenti di rimozione di cui al precedente comma, fatta eccezione per la rimozione immediata degli oggetti che intralcino le ordinarie attività di pulizia, saranno adottati previa diffida diretta ai familiari dei defunti Soci interessati, se noti, altrimenti d'ufficio, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Solo per le tumulazioni per le quali non siano ancora state installate le lapidi è consentito, in via eccezionale, lasciare sul pavimento, vasi e fiori.

Art. 5 – Riti funebri all'interno della Cappella

All'interno della Cappella Sociale è consentita la celebrazione di riti funebri, in qualsiasi forma o religione, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.

Per riti inediti sarà necessaria l'approvazione preventiva del Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Registro

Presso l'Ufficio di Segreteria è tenuto un registro per l'aggiornamento continuo delle sepolture, delle estumulazioni e comunque di ogni operazione che si verifichi all'interno della Cappella Sociale. Detto registro può essere tenuto, se del caso, anche con mezzi informatici, e fa fede, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nella Cappella Sociale.

Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a) generalità dei defunti soci; b) estremi dell'atto di assegnazione; c) durata dell'assegnazione; d) variazioni che riguardino la titolarità dell'assegnazione.

Art. 7 – Scadenario

Presso la Società viene predisposto lo scadenario delle concessioni allo scopo di tenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, gli adempimenti di cui al presente Regolamento, comprese le operazioni di estumulazione.

In particolare, entro il mese di dicembre di ogni anno, l'Ufficio di segreteria è tenuto a predisporre l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.

Art. 8 - Diritto dei Soci alle concessioni in uso dei loculi o delle cellette porta urne cinerarie

I Soci ordinari in regola con i contributi associativi, ex Soci benemeriti (che non abbiano già usufruito di precedenti concessioni) e quelli onorari hanno diritto all'assegnazione di un loculo del Sodalizio per la propria sepoltura per un periodo di anni venti e ciò per i decessi avvenuti dal 10-01-1991 in poi, o di una celletta porta urne cinerarie per un periodo di anni trenta.

I Soci deceduti prima del 10-01-1991 conservano il diritto alla sepoltura nel loculo loro assegnato per il numero di anni stabilito al momento del decesso.

Il Socio al quale viene assegnato il loculo o la celletta porta urne cinerarie è da intendersi quale esclusivo beneficiario.

Il diritto alla sepoltura del Socio non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile né per atti "inter vivos" né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 9 - Assegnazione dei loculi, delle cellette porta urne cinerarie, degli ossari e informativa ai familiari

L'assegnazione del loculo o della celletta porta urne cinerarie, deve avvenire al momento del decesso del Socio o familiare nel caso di cremazione, seguendo il criterio della progressività (dato dalla numerazione delle sezioni della Cappella Sociale) e della cronologicità delle date di sepoltura.

Ultimate le sezioni libere delle Corsie dove è possibile seguire e verificare, visibilmente, il criterio della cronologicità e progressività di assegnazione, si procederà poi ad assegnare i loculi vuoti e disponibili residui e che appartengono a sezioni e corsie diverse.

Per seguire il criterio di assegnazione (cronologicità e progressività) anche per questi ultimi loculi, si allega la tabella all'8/7/2020, tale tabella sarà integrata con i loculi che man mano si libereranno tramite le estumulazioni (gli uffici assegneranno, senza possibilità di scelta, la prima 7^a fila poi la prima 6^a fila poi la prima 5^a fila e così via)

Si escluderanno dall'assegnazione i loculi della Corsia San Giovanni per motivi di sicurezza (indagini di stabilità della zona ancora in corso) e n. 20 loculi della Corsia SS Trinità (dal n 156 al n. 175) da destinare ad eventuali sepolture di Soci con bare "fuori misura" essendo questi loculi più grandi, ma tale assegnazione potrà avvenire previo rilascio di certificazione/attestazione dell'impresa di onoranze funebri sulla impossibilità di utilizzare una bara più piccola.

Essendoci anche la disponibilità di circa una decina di loculi nella Corsia Santa Maria del Carmine Sez. G, loculi più piccoli, si consentirà, viste le dimensioni dei loculi, al familiare del Socio, la scelta di uno di questi, a prescindere dalla progressività e cronologicità e quindi dalla collocazione in altezza.

(Poi si proseguirà....."Il loculo o celletta porta urne cinerarie assegnato ecc...")"

Si allega la Tabella dei loculi disponibili residui (tutte le Corsie tranne Zona San Trinità, San Giovanni)

Il loculo o la celletta porta urne cinerarie assegnato, deve essere consegnato completamente rifinito e pronto per l'uso.

All'atto di assegnazione del loculo o della celletta porta urne cinerarie, la Società consegnerà ai familiari del Socio defunto o a chi per essi, una nota informativa che conterrà in termini riassuntivi quanto disposto nel seguente Regolamento, in particolare di quanto previsto all'art. 9, comma 1 e agli artt. 9/21.

La nota informativa verrà sottoscritta da almeno due dei parenti più prossimi del Socio defunto o da chi per essi, e a costoro verrà comunicato ciò di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 10 – Lapidi

La lapide sarà realizzata con il marmo in dotazione al loculo e dovrà essere collocata entro tre mesi dalla tumulazione.

Solo qualora il loculo risulti sprovvisto del marmo o il marmo non sia utilizzabile perché scheggiato, lesionato o irrimediabilmente inutilizzabile, lo stesso potrà essere sostituito, previa autorizzazione delle impiegate del Sodalizio, a cura della SOMS; se per l'occasione i familiari lo vogliono sostituire con un marmo della stessa tipologia (Carrara venato o arabescato) certificato dal marmista installatore, possono farlo

a proprie spese, previa autorizzazione delle impiegate del Sodalizio

I marmi in dotazione, non utilizzati poiché sostituiti dai familiari dei Soci defunti con altro della stessa tipologia, rimarranno di proprietà della SOMS.

Saranno a carico dei familiari del defunto Socio l'installazione e manutenzione delle lapidi, scritte, fotografie, vaschette portafiori non colorate e lumi votivi che devono essere ancorati stabilmente e durevolmente, al fine di garantire la sicurezza dei visitatori e dei passanti;

E' consentita l'installazione di mensole, la cui sporgenza rispetto alla lastra della lapide non deve superare i 15 cm;

L'uso del colore sulle lapidi sarà consentito per la fotoceramica del defunto con eventuale cornice, della dimensione massima di cm 20x20; il nome, il cognome e le date di nascita e morte e brevi epitaffi devono essere di un unico colore; sarà consentita l'incisione sulla lapide di piccole immagini non colorate (*35x35 per marmi di lungo e 25x25 per marmi di punta*) Le lapidi predisposte dai Soci prima della loro morte e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, se non rispondenti alle caratteristiche di cui sopra, potranno essere montate, previa adeguata verifica degli addetti preposti alla tumulazione, solo se conservate nel loculo e rinvenute al momento della tumulazione.

Per ragioni di estetica o altro potranno essere negate tutte quelle autorizzazioni che comporterebbero modifiche all'aspetto delle sezioni della Cappella Cimiteriale”.

Tutto quello che non è previsto nel regolamento, non è consentito.

Del suddetto Regolamento ne prendono visione i familiari o chi per essi, firmatari della presente, i quali si impegnano a non arrecare alcuna modifica alla lapide (la cui immagine sarà appositamente archiviata), autorizzata prima dell'installazione dalla impiegata della SOMS. I sottoscrittori della presente autorizzano sin da ora la SOMS a rimuovere, senza attendere alcun pronunciamento della Autorità Giudiziaria, eventuali installazioni sulla lapide non conformi a quanto autorizzati dalla medesima SOMS. La rimozione delle installazioni non conformi sarà effettuata dalla SOMS a suo insindacabile giudizio addebitando le spese sostenute ai sottoscrittori della presente nota informativa. Quanto innanzi non esclude che la SOMS possa agire in giudizio per il risarcimento di eventuali danni e per il recupero di ulteriori somme necessarie alla rimozione delle installazioni non conformi a quanto autorizzato. Il mancato rispetto della autorizzazione della SOMS saranno motivo di mancata autorizzazione alla eventuale proroga della concessione dei loculi e darà diritto a quest'ultima ad espellere dal Sodalizio l'eventuale Socio (familiare sottoscrittore della nota informativa), inadempiente ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.

Art. 11 - Spese di tumulazione

Il Sodalizio non si accolla le spese per la tumulazione derivanti dalle tasse comunali; le stesse saranno a carico dei familiari del Socio.

Art. 12 – Riassegnazione dei loculi liberati, delle cellette e degli ossari

Il loculo, la celletta o l'ossario liberato, a seguito della scadenza dell'assegnazione in uso, dovrà essere occupato dal primo Socio che muore e che avrebbe avuto nel padiglione considerato, in virtù dei criteri cronologico e progressivo (vedi art. 9, comma 1), la stessa collocazione in altezza (1^a fila, 2^a fila, ecc.), di quello liberato.

Essendoci però differenze di numero di loculi in altezza, tra le Corsie della Cappella Gentilizia, specie tra le Corsie del piano terra (7 file) e quelle del piano seminterrato (6 file), la stessa collocazione in altezza del precedente comma è da intendersi, quando si arriva all'ultima fila, come ultima fila del padiglione più alto.

***Note:** *Ultima fila è da intendersi fino alla 7^a fila; oltre la 7^a fila i loculi saranno utilizzati come ossari o per particolari esigenze, in quanto difficilmente accessibili.*

Esempio: *se viene liberato un loculo posto alla 7^a fila e in quel momento si stanno assegnando loculi in padiglioni composti da 6 file, si dovranno prima assegnare i o i loculi liberati posti alla 7^a fila, poi della 6^a fila di altri padiglioni, se nel frattempo fossero stati liberati, per poi riprendere l'ordine nella Corsia di assegnazione.*

Il criterio di cui al presente articolo viene stabilito al fine di non creare disparità di diritti tra i Soci.

Art. 13 - Avviso della scadenza della assegnazione in uso

Almeno trenta giorni prima della scadenza della assegnazione, la Società provvederà a darne comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata con a/r, ai familiari o a chi per essi del Socio defunto, di cui all'art. 9, ultimo comma, del presente Regolamento.

In caso di irreperibilità delle persone di cui sopra, la Società provvederà ad informare quelle che sarà possibile individuare e/o a collocare apposito avviso sul loculo interessato.

Art. 14 - Liberazione loculi, cellette porta urne cinerarie ed ossari

Il loculo, la celletta porta urne cinerarie e l'ossario, dovrà essere liberato il giorno di scadenza della durata della assegnazione o comunque il primo giorno possibile indicato dal regolamento di polizia mortuaria in vigore al momento della scadenza.

I familiari del Socio defunto, previa nullaosta del Sodalizio, potranno liberare il loculo, la celletta porta urne cinerarie e l'ossario anche prima della scadenza del termine della assegnazione.

I loculi o la celletta porta urne cinerarie e l'ossario liberati ritorneranno nella piena disponibilità del Sodalizio. In particolare i loculi, la celletta porta urne cinerarie o l'ossario liberati anticipatamente rispetto alla scadenza dell'uso concesso (es. per trasferimento della salma o ritiro dell'urna cineraria) non comporterà la corresponsione di indennizzo alcuno da parte della Società.

Le spese per l'estumulazione sono a carico dei familiari del Socio.

I Loculi della Corsia San Francesco (solo quelli dalla 7^a alla 9^a fila) potranno essere utilizzati per la gestione di casi particolari.

Art. 15 - Assenza, disinteresse o irreperibilità di familiari

In caso di assenza, disinteresse o irreperibilità dei familiari o di chi per essi del Socio defunto, decorso un mese dalla scadenza della assegnazione, la Società provvederà ad avviare la procedura di estumulazione, previa comunicazioni e/o autorizzazioni delle Autorità competenti; la stessa Società anticiperà le relative spese, riservandosi la possibilità di rivalersi sui familiari del Socio defunto.

Art. 16 - Estumulazioni

Il nullaosta alle estumulazioni ordinarie (alla scadenza della concessione) e straordinarie (per motivi diversi dalla scadenza del termine di assegnazione: es. trasferimento della salma, ecc.) deve essere rilasciato dalla Società su carta intestata e sottoscritto dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente o persona da essi incaricata.

Le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, vanno eseguite alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale e del Medico d'Igiene e Sanità Pubblica, previa autorizzazione del Sindaco.

ART. 17 Proroga termine di assegnazione

Su richiesta dei familiari del defunto Socio, il Consiglio Direttivo, previa constatazione della disponibilità dei loculi, ossari, o celletta porta urne cinerarie, potrà prorogare il termine di scadenza della assegnazione. La proroga potrà essere deliberata solo nell'anno di scadenza e ciascuna proroga potrà avere durata pari a 5 o massimo 10 anni, a scelta dei familiari. Saranno concesse proroghe, tenuto conto sia della disponibilità dei loculi o delle cellette porta urne cinerarie e degli ossari, sia del numero delle proroghe già concesse. Per casi particolari il Consiglio Direttivo potrà decidere in modo difforme da quanto detto innanzi. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicheranno alle proroghe che saranno concesse a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 18 - Ossari e cellette porta urne cinerarie

In considerazione della disponibilità di un discreto numero di ossari e cellette porta urne cinerarie nella Cappella Sociale, qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione, il Consiglio Direttivo, su parere del medico d'Igiene e Sanità Pubblica, potrà consentire ai familiari del defunto Socio, di raccogliere e conservare i resti mortali del proprio congiunto per un periodo di tempo che verrà stabilito di volta in volta, tenendo conto essenzialmente della effettiva disponibilità degli ossari o delle cellette porta urne cinerarie.

Art. 19 - Cellette porta urne cinerarie

Per i resti mortali dei Soci che hanno usufruito del loculo non oltre i 20 anni, non sarà richiesto alcun contributo per l'apposizione dell'urna cineraria nella celletta del sodalizio in caso di cremazione dei resti mortali, per un periodo di anni dieci.

Sulle cellette porta urne cinerarie non è consentita l'installazione di vaschette portafiori, lumi votivi e altri oggetti decorativi.

I Soci della "SoCrem Lucana" *, che non siano Soci SOMS, potranno usufruire dell'utilizzo delle cellette porta urne cinerarie messe a disposizione dalla SOMS, previa copertura dei costi di acquisto, installazione e gestione della stessa.

****Costituenda Società di Cremazione Lucana***

Art. 20 - Cremazione

I Soci della SOMS, iscritti alla SoCrem Lucana, che opereranno per la cremazione, hanno diritto ad un contributo spese fino ad un importo di € 650,00 (o comunque pari alle tariffe di cui alla Legge 130/2001 e s.m.i. e del D. M. 16 / 2006) e la disponibilità gratuita per trent'anni della celletta porta urne cinerarie; dopo la morte del Socio e fino alla scadenza dei 30 anni dalla sua dipartita, i familiari conviventi hanno diritto alla disponibilità gratuita della stessa celletta porta urne cinerarie del Socio.

I criteri di assegnazione delle cellette saranno gli stessi dei loculi.

Art. 21 – Contributi associativi straordinari

Nel caso di proroga della assegnazione, i familiari del Socio defunto dovranno versare un contributo associativo straordinario.

Anche la deposizione dei resti mortali negli ossari o nella celletta porta urne cinerarie di cui all'art. 19 del presente Regolamento comporterà da parte dei familiari del Socio defunto, il versamento di un contributo associativo straordinario.

In caso di proroga, dei loculi, concessa per ulteriori 5 anni i familiari dei Soci dovranno versare un contributo associativo straordinario di € 350,00 (trecentocinquanta) in un'unica soluzione al momento della concessione della proroga; in caso di proroga concessa per ulteriori anni dieci i familiari dovranno versare un contributo associativo straordinario di € 700,00 (settecento).

Per le cellette porta urne cinerarie il contributo sarà pari al 70 % della somma prevista per la proroga degli ossari piccoli (Corsia San Giovanni).

Per gli ossari della Corsia San Giovanni o comunque gli ossari piccoli (una sola cassetta), il contributo sarà di € 300,00 (trecento/00) per 30 anni. Per gli ossari plurimi, compresi i loculi della Corsia San Francesco di cui all'ultimo comma dell'art. 14 del presente regolamento, il contributo associativo straordinario sarà pari a € 600,00 (seicento) per anni trenta per gli ossari dalla I alla IV fila (a partire dal pavimento) e di € 500,00 (cinquecento) dalla V in poi.

Ai familiari sarà data la possibilità di scegliere l'ossario nella Cappella cimiteriale e non sarà seguito il criterio della cronologicità e progressività.

Gli importi previsti dal presente regolamento entreranno in vigore il giorno successivo all'Assemblea del 30 aprile 2017 e potranno subire variazioni nel corso del tempo in base a delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Premorienza di un/una figlio/a di un Socio

In caso di morte prematura di un/a figlio/a fiscalmente a carico del Socio, la Società in persona del legale rappresentante, potrà consentirne la sepoltura nella Cappella Sociale per un periodo di tempo non inferiore a 20 anni in un loculo o celletta porta urne cinerarie, previa rinuncia da parte del Socio per una delle ipotesi di sepoltura anzi descritte, mantenendo comunque il diritto sulla opzione inespresa; in caso di morte prematura degli orfani fiscalmente a carico del coniuge superstite di Socio, gli stessi potranno usufruire di una celletta porta urne cinerarie per un periodo di tempo non inferiore a 20 anni. Consentendone la sepoltura, il Sodalizio riconosce a questi defunti le stesse condizioni e gli stessi diritti riconosciuti ai Soci ed esposti nel presente Regolamento. In particolare, per la proroga della assegnazione, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 18 del presente Regolamento. Il Socio sarà tenuto a versare un contributo associativo straordinario stabilito dal Consiglio Direttivo, non sarà richiesto alcun contributo per l'apposizione dell'urna cineraria nella celletta, per il Socio aderente alla SoCrem Lucana

Art. 23 – Concessioni in uso dei loculi di durata ultraventennali

Per tutti i contratti con i quali sono state stipulate concessioni in uso dei loculi di durata ultraventennale, si fanno le seguenti precisazioni.

L'espressione "*in uso perpetuo*" contenuta nel contratto dovrà intendersi come "novantanovenneale".

La condizione contrattuale "*con libera disponibilità e salvo in ogni caso la naturale destinazione*" dovrà significare: finché il socio assegnatario sarà in vita, lo stesso potrà liberamente disporre del loculo consentendo, eventualmente, la sepoltura di un parente prossimo.

In ogni caso sarà fatta salva la naturale ed ultima destinazione del loculo, riservata al socio con diritto d'uso.

Se al momento del decesso del Socio assegnatario, il loculo risultasse occupato da un di lui parente, su richiesta dei familiari del socio il loculo potrebbe essere liberato non appena possibile per poter consentire la tumulazione del socio assegnatario.

Sarà fatta salva l'efficacia di quelle condizioni contrattuali aggiunte, di contenuto contrario o difforme a quanto detto sopra.

Per i contratti nei quali non sia prevista la "*naturale destinazione*" i loculi possono essere concessi, se richiesti, in favore del coniuge del beneficiario o un parente fino al 2° grado (in linea retta o collaterale) o un affine di 1° grado del beneficiario stesso.

Per i Soci ai quali sono stati assegnati più di un loculo, la richiesta di utilizzo dei rimanenti loculi dovrà avvenire, previa liberatoria, da parte degli aventi causa di cui al comma 7 del presente articolo.

Art. 24 - Rinuncia ai diritti sul loculo "ultraventennale", non utilizzato, prima della scadenza.

Il Socio in vita, titolare di concessione e non di assegnazione naturale, può in qualsiasi momento rinunciare, in favore del Sodalizio, al diritto d'uso del loculo.

Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 22, il Sodalizio, con deliberazione del Consiglio Direttivo, ha facoltà di accettare la rinuncia ai diritti sul loculo non utilizzato.

A tale scopo i beneficiari o, in caso di decesso, gli aventi diritto (coniuge, parente più prossimo ex art. 74 e segg. Del Codice Civile), dovranno presentare istanza al Consiglio Direttivo su apposito modulo predisposto. Eventuali controversie tra gli aventi diritto comportano, automaticamente, la non accettazione della rinuncia da parte del Sodalizio.

La rinuncia accettata ai sensi del comma 2 del presente articolo, comporta il pagamento di un'indennità pari al costo iniziale del loculo rivalutata in base agli indici ISTAT, detto importo sarà decurtato del valore proporzionale riferito agli anni già trascorsi dalla stipula del contratto.

Art. 25 – Interpretazione dei contratti

I contratti ai quali non possono uniformarsi le considerazioni di cui all'art. 22 del presente Regolamento, saranno rimessi all'interpretazione del Consiglio Direttivo.

Art. 26 - Richiamo a leggi e regolamenti

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 Settembre 1990, n. 285 e alle leggi vigenti in materia e, in mancanza si rimanderà al Consiglio Direttivo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza dell'Assemblea Generale.

Art. 27 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in data 25 aprile 2016, entra in vigore il giorno successivo all'approvazione, Art. 10 e art. 21 modificati con l'Assemblea dei Soci del 30.04.2017, entrano in vigore dal giorno successivo, le modifiche apportate agli art 9 e 17 entrano in vigore da giorno dell'Assemblea, 01/08/2020, la modifica dell'art 22 entra in vigore, come da delibera assembleare del 1.08/2020, dal primo luglio 2020

Delibera CD n. 171 del 28/05/2005 e 231 del 16/11/2011

Applicazione degli articoli 19-0-21 (quest'ultimo diventato 22 con il regolamento in corso)

Per art. 21 (oggi 22)